

Penale Sent. Sez. 5 Num. 17610 Anno 2020

Presidente: ZAZA CARLO

Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

Data Udienza: 22/01/2020

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

MICCONI ROMANO nato a Roma il 2.3.1968

COPPOLA PIERLUIGI NATO A Taranto 8.5.1972

avverso la sentenza del 28.11.2018 della CORTE di APPELLO Sez distaccata di Taranto

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Eduardo de Gregorio;





RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Taranto ha confermato la sentenza di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati Coppola e Micconi, il primo amministratore di diritto fino a Maggio 2009, ed in seguito amministratore di fatto, ed il secondo amministratore solo formale da Maggio 2009 fino al fallimento di Intertrade srl per il delitto di bancarotta documentale, consistita nel sottrarre o occultare le scritture contabili allo scopo di procurarsi ingiusto profitto e danno ai creditori. Epoca del fallimento: Dicembre 2010.

1.Ha presentato ricorso la difesa dell'imputato **Micconi** che, con il primo motivo, ha lamentato il vizio di motivazione illogica, poiché la Corte territoriale, pur avendo giudicato l'imputato un mero prestanome di Coppola, e che, in sostanza, in nulla si era ingerito nell'amministrazione della fallita, ne aveva affermato la responsabilità per essersi dolosamente disinteressato di adempiere all'obbligo di conservazione delle scritture, fornendo quindi un *apporto contributivo nella consumazione del reato*.

Per altro verso la motivazione sarebbe mancante della dimostrazione della consapevolezza da parte del ricorrente dell'esistenza e dello stato delle scritture.

- 1.1.Nel secondo motivo ci si è doluti della violazione dell'art 568/4 cpp, poiché la Corte aveva dichiarato inammissibile il motivo di appello relativo al capo b), per mancanza di interesse in quanto assorbito nella condanna per il capo a).Ha sostenuto la difesa che sussisterebbe l'interesse ad impugnare, potendo derivare dall'annullamento della sentenza l'eliminazione di effetti pregiudizievoli anche in possibili giudizi civili o amministrativi.
- 2.Ha presentato ricorso la difesa dell'imputato **Coppola**, che, con il primo motivo, ha lamentato il vizio di motivazione illogica, poiché i Giudici del merito avrebbero ritenuto l'imputato amministratore di fatto, dopo l'assunzione della carica formale da parte del coimputato, in base a semplici congetture ed avrebbero trascurato la testimonianza del dipendente addetto alla contabilità, dalla quale era desumibile che Micconi si sarebbe concretamente interessato della gestione societaria decidendo di spostarne la sede.
- 2.1 Nel secondo motivo è stata censurata la motivazione sotto il profilo di violazione di legge e vizio di illogicità, poiché la Corte aveva ritenuto applicabile l'aggravante di cui all'art 219 LF del danno di rilevante gravità, alla fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria ex art 223 LF mentre essa sarebbe prevista solo per la bancarotta propria. A sostegno è stata citata giurisprudenza di guesta stessa Sezione.
- 3.Tramite il terzo motivo si è censurata la violazione dell'art 81 cpv cp per il mancato riconoscimento del vincolo di continuazione tra i fatti oggetto della sentenza di cui si discute con quelli per lo stesso delitto già oggetto di sentenza di patteggiamento, nonostante si trattasse di fatti compiuti a distanza di soli sei mesi e l'omogeneità di violazioni.
- 4.Con l'ultimo motivo si è censurata l'applicazione delle pene accessorie ex art 216 LF nella misura fissa di dieci anni, criterio di determinazione divenuto incostituzionale.
- All'odierna udienza il Pg, drssa Loy, ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alle pene accessorie ed inammissibilità nel resto. L'avvocato VITAGLIANO, quale sostituto





processuale dell'avvocato BORZONE per Coppola, si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento dello stesso. L'avvocato SANTORO per Micconi ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ricorso Coppola.

1.Il primo motivo di ricorso è inammissibile, poiché le censure proposte non hanno relazione con l'articolata motivazione estesa dalla Corte territoriale, secondo la quale l'imputato aveva gestito la società poi fallita per anni ed aveva passato solo formalmente l'amministrazione a Micconi, in procinto del fallimento, continuando la gestione di fatto, come dimostrato dal ruolo attivo da questi svolto nelle trattative per due locazioni solo firmate in seguito dal coimputato. A ben vedere il ricorrente neppure ha mosso doglianze specifiche verso la perspicua giustificazione nella parte in cui ha evidenziato come al momento della cessione delle quote sociali da Coppola a Micconi, la società era già in una consistente situazione debitoria ed aveva subito protesti; che tra Maggio 2009 e l'epoca della sentenza dichiarativa di fallimento, Dicembre 2010, in sostanza non vi era stata alcuna attività aziendale; che il coimputato Micconi non aveva alcun ragionevole interesse imprenditoriale ad acquistare le quote di una società inattiva ed insolvente, né era in possesso delle risorse per realizzarne un risanamento, mentre lo stesso Coppola aveva un logico ed evidente interesse a dismettere la carica di amministratore formale in previsione del fallimento, di fatto intervenuto dopo non molto tempo dal passaggio di quote ed incarico al coimputato. In base a tale razionale premessa ricostruttiva la Corte territoriale ha coerentemente desunto che la sottrazione delle scritture contabili era attribuibile anche a Coppola, che avendo amministrato per anni la fallita, aveva interesse a non far ricomporre i movimenti degli affari ed il patrimonio della società e che aveva organizzato la cessione delle quote e dell'incarico a Micconi allo scopo di evitare a se stesso le consequenze della declaratoria di fallimento.

- 2.Il secondo motivo di ricorso è nuovo, in quanto le doglianze formulate con l'atto di appello non hanno investito l'aggravante di cui all'art 219 LF del danno di rilevante gravità sotto nessun profilo ma il tema del trattamento sanzionatorio è stato proposto solo con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, come emerge dalla sintesi dei motivi di appello riportata nella sentenza e come si ricava dalla consultazione dei motivi di appello presenti nel fascicolo processuale a disposizione del Collegio.
- 2.1 In proposito è opportuno ricordare il consolidato orientamento i questa Corte regolatrice, secondo il quale non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017 Ud. (dep. 14/06/2017) Rv. 270316.





2.2 Tanto premesso, poiché il ricorrente, a sostegno della tesi dell'inapplicabilità dell'aggravante del danno rilevante alla fattispecie di cui all'art 223 LF, ha citato una antica pronunzia di questa stessa Sezione, non sembra inutile, per completezza di motivazione, osservare come la sentenza citata aveva affermato che la circostanza aggravante ad effetto speciale del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma primo, L. fall. non è applicabile all'ipotesi di bancarotta documentale fraudolenta impropria, stante il richiamo letterale dell'art. 219 comma primo I. fall. circoscritto agli art. 216, 217 e 218 I. fall. ed in considerazione della diversità strutturale ed ontologica sussistente tra la bancarotta fraudolenta impropria e quella ordinaria, che ne preclude l'estensione in via analogica, la quale si risolverebbe nell'applicazione in "malam partem" del criterio analogico, vietato in materia penale. Sez. 5, Sentenza n. 8829 del 18/12/2009 Ud. (dep. 05/03/2010) Rv. 246154.

2.3 Tale pronunzia, fondata in prevalenza sulla interpretazione letterale della norma che prevede l'aggravante, peraltro, risulta in definitiva isolata ed è stata da tempo superata dal diverso orientamento per il quale la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità è applicabile all'ipotesi di bancarotta impropria. In tal senso si è considerato che l'art. 223, comma primo, I. fall. - prevedendo che agli amministratori di società dichiarate fallite che abbiano commesso alcuno dei fatti previsti dall'art. 216 l. fall., si applicano le pene ivi stabilite - rinvia in ordine alla determinazione della pena per i reati commessi ai sensi dell'art. 223, comma primo, I. fall. alle pene previste dall'art. 216 l. fall. per la bancarotta propria. Queste ultime si determinano – secondo la pronunzia in parola - tenendo conto non solo dei minimi e dei massimi edittali contemplati dall'art. 216 l.fall., ma anche delle attenuanti e aggravanti speciali previste per tali reati, con la conseguenza che il rinvio in ordine alla determinazione della pena deve ritenersi integrale e basato sul presupposto della identità oggettiva delle condotte. Sez. 5, Sentenza n. 127 del 08/11/2011 Ud. (dep. 09/01/2012) Rv. 252664.

Il principio è stato confermato da Sez. 5, Sentenza n. 2903 del 22/03/2013 Ud. (dep. 22/01/2014) Rv. 258446 per la stessa ragione dell'integralità del richiamo contenuto nell'art. 223 I. fall. alla fattispecie di cui all'art. 216 I. fall., da intendersi implicitamente riferito anche all'elemento circostanziale della rilevanza del danno. In motivazione la pronunzia ha condivisibilmente precisato che la sostanziale equiparazione normativa tra le ipotesi di bancarotta propria e impropria rende irragionevole la limitazione dell'operatività dell'aggravante solo alle prime.

Anche la più recente *Sez.* 5, *Sentenza n.* 4400 del 06/10/2017 Ud. (dep. 30/01/2018) Rv. 272255 ha chiarito che ritenendo l'inapplicabilità dell'aggravante citata alla bancarotta impropria si determinerebbe l'irragionevole risultato di sottoporre solo l'imprenditore individuale ad un trattamento sanzionatorio astrattamente più afflittivo, a fronte di fatti del tutto analoghi commessi nell'ambito della gestione societaria. Con tale argomentazione è stata giudicata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 11, 25, 117 Cost. e, all' art. 7 CEDU - relativa all'applicabilità della circostanza





aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità alle ipotesi di bancarotta " impropria" previste dall'art. 223, comma primo LF.

3. E' fondato il terzo motivo di ricorso, che ha lamentato la violazione dell'art 81 cpv cp per il mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto della sentenza in esame e quelli, analoghi, giudicati con la precedente sentenza di applicazione di pena concordata emessa dal Gup di Pescara.

In proposito è necessario e sufficiente richiamare l'interpretazione che questa Corte nella sua massima espressione ha fornito della norma in parola e la definizione degli oneri di accertamento incombenti sul Giudice del merito e della fase esecutiva allo scopo di riconoscere la sussistenza del vincolo di continuazione. Si è chiarito che è necessaria una approfondita verifica della sussistenza di suoi concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita; verifica da estendere anche al fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino eventualmente frutto di determinazione estemporanea.Così:Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017 Cc. (dep. 08/06/2017)

- 3.1 La Corte territoriale ha dato conto di conoscere il citato indirizzo interpretativo ma non ne ha fatto applicazione al caso in esame, limitandosi a negare la contiguità temporale in mancanza della prova delle date precise in cui erano stati sottratti i documenti contabili dalle due società oggetto delle due sentenze in discussione. Ha, inoltre, aggiunto che neppure vi era prova che l'imputato avesse programmato originariamente ed unitariamente di sottrarre beni e scritture contabili.
- 3.2 In tal modo è mancato l'assolvimento del compito di verifica approfondita che la pronunzia delle SU, pur richiamata dai Giudici pugliesi, impone. La motivazione, infatti, ha fatto solo assertivamente riferimento al criterio di contiguità temporale omettendo di rilevare che le date dei due fallimenti sono distanti sei mesi Dicembre 2010, Giugno 2011 periodo che di per se solo non è idoneo a giustificare la conclusione alla quale la Corte è giunta. Per converso è mancata ogni analisi degli altri indici rivelatori, quali l'omogeneità delle violazioni, l'identità dei bene protetto dalle norme incriminanti, le singole causali, le modalità della condotta.

D'altra parte anche la ritenuta assenza di prova della originaria programmazione criminosa appare affermazione priva di un concreto significato, posto che non è chiarito quale ricerca sia stata fatta allo scopo e considerando che l'esame e la valutazione degli indici rivelatori appare destinato anche a supplire alla eventuale assenza di prove dirette.

Infine, nella rilevata lacuna argomentativa, neppure si è sostenuto che l'una o l'altra delle condotte di bancarotta attribuite al giudicabile sia stata frutto di una scelta estemporanea o dettata da ragioni occasionali e, quindi, non riconducibile ad un'unica programmazione criminosa. Sez. 3, Sentenza n. 896 del 17/11/2015 Ud. (dep. 13/01/2016) Rv. 266179.





La sentenza deve, dunque, essere annullata sul punto con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Lecce, che terrà conto del principio di diritto suindicato.

4.Il quarto motivo, che ha censurato l'applicazione delle pene accessorie fallimentari nella misura prefissata di dieci anni, è fondato.

E' noto, infatti, che con sentenza n. 222 del 05/12/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c. l. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

- 4.1 Si tratta di pronuncia rientrante nel genere delle decisioni cosiddette manipolative, riconducibile alla specie di quelle sostitutive, che si caratterizzano per mantenere in vigore la disposizione denunciata soltanto sul presupposto di una modificazione del precetto in essa contenuto. Le decisioni sostitutive si compongono di una parte demolitoria, cioè dichiarazione di illegittimità parziale della norma "nella parte in cui prevede" e di una parte ricostruttiva : "anziché prevedere", così che la Corte crea un vuoto legislativo e contestualmente lo colma, sostituendo al precetto incostituzionale quello conforme a Costituzione. La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, determina in ogni caso l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel nuovo parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale.
- 4.2 L'illegalità sopravvenuta della previsione della durata fissa delle pene accessorie rende necessario l'annullamento con rinvio della sentenza al fine di consentire al Giudice di merito di stabilire la durata delle pene accessorie. Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata, anche relativamente al punto delle pene accessorie ex art. 216 ultimo comma legge fall.,con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Lecce.

Nel giudizio di rinvio il Giudice del merito dovrà attenersi al principio, stabilito dalle SU di questa Corte nella pronunzia del 28 Febbraio 2019, Rg 7846/18 ricorrente Suraci ed altri, per cui le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 dei 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale devono essere determinate in concreto dal Giudice, con valutazione discrezionale, in base al criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.,dall'annullamento con rinvio circoscritto a tale punto della decisione, deriva l'autorità di cosa giudicata sul punto dell'accertamento della responsabilità dell'imputato, in quanto privo di connessione con quello annullato.

Ricorso Micconi.

1.Il primo motivo di ricorso ha, in sostanza, inteso criticare la sentenza impugnata sul punto del ritenuto elemento psicologico, sotto il profilo della motivazione illogica o carente della dimostrazione della consapevolezza da parte del ricorrente dello stato delle scritture contabili.





In proposito è opportuno sottolineare che il giudicabile deve rispondere del delitto di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o occultamento delle scritture contabili col fine di procurarsi ingiusto profitto a danno delle ragioni dei creditori.

1.1 E' noto che la giurisprudenza di questa Corte ha tradizionalmente operato una distinzione tra la suindicata fattispecie e quella di bancarotta documentale per irregolare tenuta delle scritture contabili, essendosi puntualizzato che la prima consiste nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari e richiede, pur nell'ipotesi di amministratore solo formalmente investito dei poteri di gestione – come nel caso in esame - il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori. Essa costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un'ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari. In tal senso la recente Sez. 5 , Sentenza n. 26379 del 05/03/2019 Ud. (dep. 14/06/2019)Rv. 276650. Conformi:Sez. 5, Sentenza n. 43966 del 28/06/2017 Ud. (dep. 22/09/2017)Rv. 271611.Sez. 5 Sentenza n. 18634 del 01/02/2017 Ud. (dep. 14/04/2017) Rv. 269904.

1.2.La motivazione apprestata dalla Corte territoriale è esente dalle denunziate carenze ed illogicità sul punto del profilo psicologico ed appare in armonia con l'orientamento ermeneutico citato.

Infatti, il discorso argomentativo dei Giudici territoriali ha tenuto conto del ruolo svolto dal giudicabile per come emerso nel contesto probatorio accertato, nel quale è stato ritenuto dimostrato l'interresse di Coppola, coimputato ed amministratore prima di diritto e poi di fatto, ad impedire la ricostruzione dei movimenti patrimoniali della società mentre il subentro di Micconi nella carica di amministratore, oltre che nella titolarità delle quote, in assenza di ogni interesse ad assumerla e delle risorse finanziarie adeguate a fronteggiare la conclamata situazione debitoria della società, è stato razionalmente collegato alla volontà di aderire al proposito di Coppola di allontanare da se stesso ogni tipo di responsabilità derivante dalla ben prevedibile dichiarazione di fallimento, ed alla necessità, per raggiungere lo scopo, di rendere impossibile la ricostruzione dei movimenti patrimoniali della fallita.

1.3 In tale plausibile ricostruzione logica degli eventi sono stati inseriti i due fatti oggettivi del mancato reperimento delle scritture contabili da parte degli organi fallimentari e del mancato ritiro delle stesse dalla vecchia sede sociale da parte di Micconi, nel certo e doloso mancato adempimento degli obblighi su di lui gravanti quale nuovo amministratore di diritto ed allo scopo di procurare al coimputato l'ingiusto profitto di rendere irrintracciabili i movimenti patrimoniali dell'azienda con relativo danno dei creditori, privati delle notizie e dei documenti necessari per tutelare le loro ragioni nell'ambito della procedura fallimentare.

2.Il secondo motivo di ricorso, riguardante la declaratoria di inammissibilità, per mancanza di interesse, del motivo di appello sul capo b), è manifestamente infondato.





Occorre premettere che l'imputazione di cui si discute è quella dell'omesso deposito dei bilanci e scritture contabili e fiscali obbligatorie ex art 220 LF, reato che in primo grado è stato correttamente ritenuto assorbito nel capo a)

La pronunzia, in definitiva confermata dal Giudice di appello, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ritiene il reato previsto dagli artt 16, n. 3 e 220 legge fall., relativo all'inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili, nonché il delitto di bancarotta documentale semplice, assorbiti dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili, qualora i fatti addebitati abbiano ad oggetto le medesime scritture contabili. In tale ipotesi, infatti, a fronte dell'omogeneità della struttura e dell'interesse sotteso alle predette figure di reato, prevale la fattispecie più grave, connotata dall'elemento specializzante del dolo specifico. Sez. 5, Sentenza n. 16744 del 13/02/2018 Ud. (dep. 16/04/2018) Rv. 272684.

- 2.1 La doglianza presentata a questa Corte si è limitata a presupporre, senza alcuna deduzione ed allegazione a riguardo, che i fatti addebitati nelle due imputazioni siano differenti ed è, pertanto, affetta da genericità. Sul punto si è , del resto,ignorato che le specifiche imputazioni ascritte al ricorrente descrivono due condotte delle quali quella di cui al capo b), cioè l'omesso deposito delle scritture contabili appare intrinsecamente e logicamente incompatibile con quella di sottrazione od occultamento delle medesime scritture. D'altra parte i possibili riflessi pregiudizievoli per il ricorrente, che starebbero a fondamento del dedotto suo interresse ad impugnare, sono solo genericamente suscitati, confermandosi anche per questa ragione l'inammisibilità del motivo.
- 3. Bisogna, infine, osservare che l'accoglimento del motivo di ricorso proposto da Coppola sulla durata delle pene accessorie fallimentari la cui illegalità sopravvenuta poteva, del resto, anche essere rilevata d'Ufficio in quanto di natura non esclusivamente personale, a causa dell'effetto estensivo dell'impugnazione, ex art 587 cpp, giova anche a Micconi che non ha proposto ricorso sullo specifico punto. Così : Sez. 3 , Sentenza n. 55001 del 18/07/2018 Ud. (dep. 10/12/2018) Rv. 274213. Conformi: N. 2940 del 2014 Rv. 258393 01, N. 21329 del 2007 Rv. 236757.

La sentenza, pertanto, va annullata anche nei suoi confronti con riguardo alle pene accessorie con rinvio per nuovo esame, come già disposto per il coimputato.

PQM

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie, nei confronti di entrambi i ricorrenti, ed al diniego della continuazione richiesta da Coppola Pierluigi, con rinvio per nuovo esame su tali punti alla Corte di Appello di Lecce; dichiara inammissibili i ricorsi nel resto.

Si dà atto che il presente provvedimento, allo stato, non è sottoscritto (dal presidente el dall'estensore entrambi impediti) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.p.c.m. 8 marzo 2020.

Deciso il 22.1.2020

D3



Il consigliere estensore

Dr. Eduardo de Gregorio

Il Presidente

Dr. Carlo Zaza

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE

